ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO

Art. 50

Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale

Le decisioni della Commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso ad una Commissione straordinaria nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261. La Commissione straordinaria e' composta da undici membri nominati dal Ministro per la grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente. La Commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Versione in vigore dal 1 luglio 1967, non più in vigore dal 8 maggio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di biologo
Estremi	Legge 24 maggio 1967, n. 396
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-biologo/art-50-ricorsi-avverso-le-deliberazioni-in-materia-di-prima-formazione-dell/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it